



137 19 / 16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI	- Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE	- Rel. Consigliere -
Dott. GIACINTO BISOGNI	- Consigliere -
Dott. CARLO DE CHIARA	- Consigliere -
Dott. GUIDO MERCOLINO	- Consigliere -

Oggetto

Azione revocatoria - di Pegno
Concesso in ragione
dell'erogazione di nuova
finanza - in base a piani
attestati - da Parte di
professionisti - loro
Sindacabilità da parte del
giudice.

Ud. 13/06/2016 - PU

R.G.N. 11804/2015

Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11804-2015 proposto da:

FALLIMENTO BELCHII 86 SRL, in persona del rappresentante
legale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio
dell'Avvocato MASSIMO PAGLIARI, che la rappresenta e difende,
giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

TERCAS CASSA RISPARMIO PROVINCIA TERAMO SPA, in
persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente

C.U. + C.I.

domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'Avvocato ELIO LUDINI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso il decreto n. 323/2015 del TRIBUNALE di ROMA del 25/03/2015, depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l'Avvocato PAGLIARI MASSIMO, difensore del ricorrente, il quale si riporta agli scritti, accoglimento ricorso;

udito l'Avvocato LUDINI ELIO, difensore del controricorrente, il quale si riporta agli scritti.



Svolgimento del processo e Motivi della decisione

Rilevato che il Tribunale di Roma, con decreto, ha accolto l'opposizione allo stato passivo del **Fallimento Belchi 86**, proposta dalla Banca **TERCAS SpA**, per un credito pignoratizio a garanzia di un finanziamento erogato in ragione di un Piano «regolarmente attestato» di risanamento dell'esposizione debitoria e di riequilibrio della situazione finanziaria dell'intero gruppo societario (cd. Gruppo Dimafin), di cui era parte anche la società poi fallita, non potendosi accedere alla richiesta della curatela di revocare, ai sensi dell'art. 67, III co., lett. d), LF, la garanzia concessa (il 15 dicembre 2009) in ragione di quel finanziamento volto a favorire la continuità aziendale;

che secondo il giudice circondariale, per quello che ancora interessa e rileva in questa sede, il credito andava ammesso: a) perché l'atto costitutivo del pegno era un atto esecutivo del piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 67, lett. d) LF, così come risultante dai documenti in atti e, particolarmente, dalle premesse del contratto di finanziamento e di erogazione della nuova finanza al Gruppo; b) perché non era condivisibile la tesi esposta dal curatore fallimentare secondo cui il piano attestato non produrrebbe automaticamente l'effetto di esentare dalle azioni revocatorie (ordinaria e fallimentare) la garanzia in esame, specie quando l'attestazione del professionista risulti gravemente carente per non aver attestato la veridicità dei dati contabili ed economico-finanziari posti a base del piano; c) perché il terzo, che sia estraneo alla formazione del piano ed alla relazione attestativa di un professionista, non sarebbe tenuto a verificare il giudizio di fattibilità reso dal professionista attentatore, al fine di verificare la sua convenienza alla partecipazione al piano;

che avverso tale pronuncia ricorre la soccombente curatela, con ricorso affidato a due mezzi con i quali si chiede di cassare il decreto impugnato nella parte in cui ha accolto l'opposizione.

Considerato che il ricorso per cassazione è fondato e deve essere accolto; che, a tal uopo, va premesso che il piano attestato di risanamento, di cui all'art. 67, lett. d) LF, appartiene al *genus* delle convenzioni stragiudiziali adottate dall'imprenditore per rimediare alla situazione della crisi d'impresa, che trova la sua giustificazione nella volontà del legislatore di incentivare il riacquisto – da parte della stessa impresa in crisi - della capacità di stare sul mercato e di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, così esaltando il valore della cd. continuità aziendale;

che, in tale prospettiva, viene giustificata l'esenzione, per gli atti esecutivi del piano di risanamento, dall'azione revocatoria (fallimentare ed ordinaria);

che, secondo la curatela ricorrente, la mancata verifica da parte del professionista attestatore della «veridicità dei dati contabili, economici e finanziari sottesi al piano», renderebbe quest'ultimo non conforme al modello legale ed escluderebbe il suo effetto protettivo, riconosciuto illegittimamente dal Tribunale *a quo*;

che, il decreto di quest'ultimo, secondo la Curatela ricorrente, avrebbe errato in diritto in quanto non avrebbe tenuto conto di quanto stabilito dalle SSUU civili nella pronuncia n. 1521 del 2013, circa il dovere di controllo del professionista attestatore;

che, la disposizione invocata, nel testo applicabile *ratione temporis* (2009 e cioè anteriormente alle modifiche apportate nel 2012 [secondo cui: d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore]), era così formulata: « d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b), ai sensi dell'art. 2501 bis, quarto comma, del codice civile»;

che, infatti, tale diverso tenore della disposizione non consentiva l'interpretazione che tende a darne la Curatela, pienamente legittima dopo la

modifica apportata nel 2012, ma che è da leggersi come limitata alla verifica dei dati per una valutazione in chiave prospettica e non già ad una attestazione di veridicità dei dati aziendali, divenuto preciso dovere del professionista solo dopo il 2012;

che, di conseguenza, il principio di diritto invocato dalla Curatela (e relativo all'omologazione del concordato preventivo) non è riferibile al caso in questa sede esaminato;

che, del resto, il sindacato del Tribunale (con verifica da compiersi *ex ante*, non *ex post*) non poteva (*ratione temporis*) – una volta escluso il carattere fraudolento del piano (e dell'attestazione) – che essere mirata a verificare la ragionevolezza del piano di risanamento, questione che è posta con il secondo mezzo di ricorso e che deve essere dichiarata fondata;

che, infatti, indipendentemente dalla verifica dei dati aziendali da parte del professionista attentatore, riguardo ai quali il Tribunale ha correttamente risposto, resta il dovere del giudice circondariale di compiere una valutazione *ex ante* in ordine alla verifica mirata alla ragionevole possibilità di attuazione del piano di risanamento, senza la quale l'esenzione dalla revocatoria non è ammissibile;

che, infatti, questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11497 del 2014) ha enunciato il principio di diritto secondo cui, se « il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole »;

che tale principio, sebbene elaborato con riferimento al concordato preventivo, può dirsi valevole anche per la valutazione in esame (svolta ai fini delle azioni revocazione), per i cd. piani attestati di risanamento, rispondendo alla medesima *ratio legis*;

che, pertanto, nella specie è mancata quella valutazione di macroscopica valutazione di attitudine del piano alla realizzazione dei suoi scopi;

che, in conclusione, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione perché riesamini la controversia facendo applicazione del seguente principio di diritto:

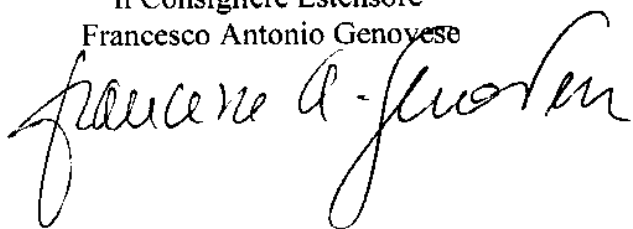
in tema di azioni revocatorie relative agli atti esecutivi del piano attestato di risanamento di cui all'art. 67, III co, lett d), LF (nel testo vigente *ratione temporis*, e cioè anteriormente alle modifiche del 2012), il giudice, per ritenere non soggette alla domanda della curatela gli atti esecutivi del piano attestato medesimo ha il dovere di compiere, con giudizio *ex ante*, una verifica mirata alla manifesta attitudine all'attuazione del piano di risanamento, del quale l'atto oggetto di revocatoria da parte della curatela costituisce uno strumento attuativo.

PQM

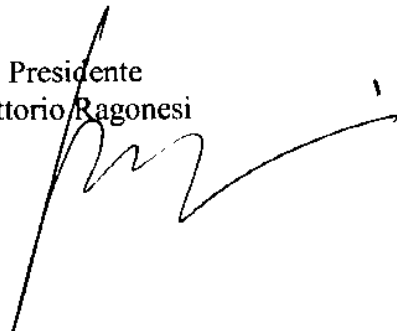
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale ordinario di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 13 giugno 2016, dai magistrati sopra indicati.

Il Consigliere Estensore
Francesco Antonio Genovese



Il Presidente
Vittorio Ragonese




Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 5 LUG. 2016

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
